

COMUNE DI BRIONA

Provincia di Novara

Regolamento Comunale

**per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

C.C. n. 4 del 13.03.1995
C.C. n. 34 del 20.12.2002
C.C. n. 14 del 25.06.2003
C.C. n. 3 del 26.02.2005
C.C. n. 5 del 26.03.2007

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 3bis	Determinazione convenzionale della superficie
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 4bis	Determinazione del numero degli occupanti
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o determinazione

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6	Articolazione della tassa
Art. 6bis	Parametri e criteri determinazione della tassa
Art. 7	Locali ed aree tassabili
Art. 8	Locali ed aree non tassabili
Art. 9	Computo delle superfici
Art. 10	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 11	Riduzioni ed esenzioni
Art. 11bis	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 12	Abrogato
Art. 13	Tassa giornaliera

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14	Denunce
Art. 15	Accertamento e controllo
Art. 16	Riscossione
Art. 17	Rimborsi
Art. 18	Funzionario responsabile
Art. 19	Sanzioni
Art. 20	Contenzioso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21	Abrogato
Art. 22	Abrogazioni
Art. 23	Legittimità del Regolamento
Art. 24	Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Briona tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 40% sulla quota variabile.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, seconda apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, nella misura ridotta al 40% sulla quota variabile.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando la riduzione di cui al comma 4.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta dai soggetti indicati al successivo art. 4 per i locali o le aree coperte o non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria;
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

Art 3 bis

Determinazione convenzionale della superficie

Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, la superficie, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco di esse indicata rispetto all'intera superficie:

1.	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	60%
2.	Officine di carpenteria metallica	50%
3.	Tipografie artigiane	20%
4.	Autocarrozzerie	70%
5.	Ceramiche (produzione)	40%
6.	Decoraz. molatura vetro	20%
7.	Falegnamerie	40%
8.	Laboratori di odontotecnici	10%
9.	Gommisti	80%
10.	Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	40%
11.	Calzaturifici	60%
12.	Centri elaborazione dati	10%
13.	Concerie, tintorie pelli	70%
14.	Galvanotecnica e verniciature	40%
15.	Distributori di carburante	40%
16.	Lavanderie	20%
17.	Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	50%
18.	Locali dell'industria tessile	20%
19.	Ospedali, case di cura e di riposo e cimiteri	40%
20.	Locali dove si producono scarti animali	50%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio, società.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 del Codice Civile e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 4 bis

Determinazione del numero degli occupanti

Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica all'ufficio tributi le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed inizialmente entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o determinazione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Articolazione della tassa

La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; a ciascuna delle quali viene imputata una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio di raccolta e smaltimento:

- a) Costo quota fissa: è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade. Questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita.
- b) Costo quota variabile: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti urbani e assimilati (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenze, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento.

Art. 6 bis

Parametri e criteri determinazione della tassa

La quota fissa è determinata:

- a) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QF = Quf * Ka * S$ dove Quf è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka -Tabella 1) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza ed S è la superficie dei locali occupati da ciascuna utenza domestica.

- b) per le utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come da Tabella 2, con l'applicazione della seguente formula: $QF=Q_{apf} \cdot K_c \cdot S$ dove Q_{apf} è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione (K_c -Tabella2) che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività ed S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

La quota variabile è determinata:

- c) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV= Q_{uv} \cdot K_b \cdot C_u$ dove Q_{uv} è la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b -Tabella 1) che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e C_u è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotte dalle stesse.
- d) per le utenze non domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV= C_u \cdot K_d \cdot S$ dove C_u è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse, corretto per il coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno (K_d – Tabella 2) che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività ed S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Sono soggette alla tassa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 8.

Relativamente ai locali si precisa che:

- Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..);
- Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio della attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

Le abitazioni effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti ed arredate tenute a disposizione del proprietario che non vi abita, vengono assoggettate al solo pagamento della quota fissa al mq. riferita ad un numero pari ad una persona.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tassa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

Sono soggette alla tassa le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private se trattasi di: uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

Sono escluse dalla tassa le sale operatorie e i locali dove si producono esclusivamente rifiuti sanitari e/o radioattivi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

Oltre gli immobili non soggetti a tassa per mancanza del presupposto di cui all'art. 3, sono esclusi dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali od aree:

- ad uso non domestico in cui si svolgono lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti speciali, od altri tipi esclusi dal conferimento al pubblico servizio, al cui smaltimento provvede direttamente l'imprenditore.
- di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;

- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattati ad altro uso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
- aree coperte e scoperte riservate ai praticanti di competizioni sportive;
- aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza di immobili destinati a tale uso;
- aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno ad uso non domestico, o comunque costituenti pertinenza di immobili destinati a tale uso;
- area scoperta delle piscine.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La quota variabile della tassa è ridotta:

- a) del 25% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 25% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risiede o abbia la dimora, per lo più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Per le utenze, ad uso non domestico, uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, la tariffa è dovuta in relazione alla sola quota fissa in aggiunta ad una quota variabile da calcolare in base alla produttività dei mesi di effettivo utilizzo.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

Le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo articolo n. 19.

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

E' applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tassa per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualificativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

E' applicata una riduzione del 20% della quota variabile della tassa delle utenze domestiche dei contribuenti che avviano al recupero i rifiuti organici attraverso il compostaggio.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti in senso stretto;
- b) i locali ed aree di proprietà comunali occupati in base ad apposita convenzione e/o autorizzazione, da Associazioni e/o gruppi senza scopo di lucro.

La riduzione e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs.vo n. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.11 bis

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, assimilati che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tassa per la quota variabile.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tassa.

La riduzione della tassa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente riportato nella tabella al precedente art. 7;
- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tassa calcolata secondo la formula di cui all'articolo 7 punto d)

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Responsabile del servizio tributi che si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 12

Abrogato

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 6 bis, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualificativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma del quarto comma dell'art. 50 D.L. 597/93.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessati alla tassa, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 15

Accertamento e controllo

L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dai commi 161 e 162 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il comune svolge le attività ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili, secondo quanto disposto dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93.

Art. 16

Riscossione

Il Comune effettua la riscossione della tassa, delle addizionali E.C.A. e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nelle seguenti forme alternative:

a) emissioni di ruolo ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs 507/93

b) emissione diretta di un ruolo dall'Ente, approvato dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 19 con proprio provvedimento

e secondo una delle seguenti modalità:

1) riscossione tramite concessionario della riscossione ai sensi del D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni

2) riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato alla Tesoreria dell'Ente

3) riscossione diretta a mezzo di versamento alla Tesoreria dell'Ente

Qualora la riscossione fosse esercitata direttamente, l'Ente provvede ad inviare appositi avvisi di pagamento corredati dai relativi bollettini di c/c postale, il cui versamento sarà effettuato secondo le scadenze indicate.

Trascorsi 30 gg. dal termine di scadenza indicato sull'avviso di pagamento sarà notificato a mezzo messo comunale o raccomandata A.R. un avviso di mora, comprensivo di eventuali interessi maturati sino a quel momento, addebitati al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per il mancato pagamento spontaneo, anche parziale di quanto dovuto, si darà corso al recupero coattivo delle somme tramite le procedure previste dal legislatore, ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 639/1910, ovvero ruolo coattivo a mezzo concessionario come previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

In caso di adozione della riscossione diretta, l'Ente provvederà a versare alla Provincia le somme ad essa spettanti sulla base degli incassi ricevuti.

Art. 17

Sgravi e rimborsi

Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui all'art.5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, pari al tasso legale vigente, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede ad effettuare rimborso qualora le somme da restituire, al netto degli interessi, siano inferiori o uguali a € 11,00 per anno.

Art. 18

Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19

Sanzioni

Le sanzioni sono applicate con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. d del D.Lgs 473/97.

Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi pari al tasso legale vigente, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento.

Art. 20

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 e successive modificazioni, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
Abrogato

Art. 22
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23
Legittimità del Regolamento

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

Art. 24
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.